



COMUNE DI BRICHERASIO

Citta' Metropolitana di Torino



**RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
IMMOBILI E SPAZI COMUNALI**

**VERIFICA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI
E ACCESSIBILITA'**

PROPRIETA'

Comune di Bricherasio

Piazza Santa Maria n° 11

10060 - Bricherasio (To)

TECNICO

Arch. Manfren Luca

Via Volta n° 3 - Luserna San Giovanni

Tel 0121/901011

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ai sensi art. 23 comma 1 dlgs 50/2016 (Codice degli appalti)

Data: novembre 2022

Scala:

ALL. "Q"

PROGETTO DEFINITIVO (art. 23 Dlgs 50/2016)

VERIFICA REQUISITI IGIENICO SANITARI E ACCESSIBILITA'

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI

Premessa :

La presente verifica dei requisiti igienico sanitari e dell'accessibilit  viene redatta ai sensi delle seguenti disposizioni normative :

Verifica requisiti igienico sanitari : Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (G.U. 18-LUGLIO 1975 N° 190).

Modificazioni alle istruzioni Ministeriali 20 giugno 1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 per quanto riguarda i locali di lavoro;

Verifica accessibilit  dei locali: Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilit , l'adattabilit  e la visitabilit  degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

Capo 1) Verifica requisiti igienico sanitari luoghi di lavoro :

I requisiti dei luoghi di lavoro sono quelli previsti dal Titolo II e ALLEGATO IV del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, e, qualora disponibili, inerenti le materie trattate, così come definite all'art. 2 del citato D.Lgs. 81/08.

Come previsto dall' articolo 22 del D.Lgs. 81/08 – si ha l'obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e di scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.;

Nello specifico nella presente vengono presi in considerazione le seguenti specifiche di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 ovvero :

VENGONO QUI DI SEGUITO PRESI IN ESAME I SEGUENTI LOCALI DI LAVORO CONSIDERANDO CHE LE MAESTRANZE IMPIEGATE DAL COMUNE DI BRICHERASIO SON ATTUALMENTE QUANTIFICABILI IN N° 2 UNITA'

A) MAGAZZINO / DEPOSITO OPERAI

B) SERVIZIO IGIENICO OPERAI

C) SPOGLIATOIO OPERAI

2.1. ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE (Allegato IV, 1.2 – DLgs 81/08) I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria*, sono i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a m. 3;

b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. * Si deve intendere per fattori di rischio che possono pregiudicare i parametri microclimatici e le concentrazioni di inquinanti chimici aerodispersi;

A) MAGAZZINO / DEPOSITO OPERAI : Sia le altezze che i volumi e le superfici previsti dall' Allegato IV, 1.2 – DLgs 81/08 sono ampiamente ottemperate VERIFICATO

2.2. ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO. (Allegato IV - Allegato VI del D.Lgs 81/08, Linee Guida "Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro" del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e I.S.P.E S.L. del giugno 2006, Norma UNI EN 12464- 1:2011 – Posti di lavoro in interno; Norma UNI EN 12464- 2:2014 – Posti di lavoro in esterno;) A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (*). Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati nel precedente punto, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari. (Allegato VI, 1.3.1. – DLgs 81/08). I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente (Allegato IV, 1.8.6. – DLgs 81/08;

A) MAGAZZINO / DEPOSITO OPERAI : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' Allegato IV - Allegato VI del D.Lgs 81/08, VERIFICATO

2.3. AERAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO. (Allegato IV 1.3.1, 1.3.7, 1.9 - DLgs 81/08, Linee Guida "Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro" del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e I.S.P.E S.L. del giugno 2006, Norma UNI 10339/95 e s.m.i., Norma UNI EN 13779/08) A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità di lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che

non rispondono alle seguenti condizioni: [...] 1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; [...] Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. MICROCLIMA Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

A) MAGAZZINO / DEPOSITO OPERAI : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' Allegato IV 1.3.1, 1.3.7, 1.9 - DLgs 81/08 VERIFICATO

2.4. TEMPERATURA DEI LOCALI. (Allegato IV, 1.9.2. - DLgs 81/08, Linee Guida "Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro" del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e I.S.P.E S.L. del giugno 2006, Norma UNI 10339/95 e s.m.i., Norma UNI EN 13779/2008) La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essi il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sopra la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. vigilanza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

A) MAGAZZINO / DEPOSITO OPERAI : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' Allegato IV 1.9.2. DLgs 81/08 VERIFICATO

B) SERVIZIO IGIENICO OPERAI : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' Allegato IV 1.9.2. DLgs 81/08 VERIFICATO

C) SPOGLIATOIO OPERAI : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' Allegato IV 1.9.2. DLgs 81/08 VERIFICATO

2.5. DOCCE (Allegato IV, 1.13.2. - D.Lgs 81/08) Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

B) SERVIZIO IGIENICO OPERAI : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' Allegato IV 1.13.2. DLgs 81/08 VERIFICATO

2.6. SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO (Allegato IV, 1.12. - D.Lgs 81/08) 1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. 1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti

C) SPOGLIATOIO OPERAI : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' Allegato IV 1.12. DLgs 81/08 VERIFICATO:

2.7. GABINETTI E LAVABI (Allegato IV, 1.13.3. – D.Lgs 81/08) I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

B) SERVIZIO IGIENICO OPERAI : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' Allegato IV 1.13.3 . DLgs 81/08 VERIFICATO:

2.20. BARRIERE ARCHITETTONICHE. Ferma restando la competenza comunale in materia di barriere architettoniche, In merito ai soggetti disabili l'art. 63 del D.Lgs 81/08 stabilisce che: [...] 2. i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili; 3. l'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili; 4. la disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 01.01.1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. La Circolare del Ministero, del Lavoro (n. 102 del 07.08.1995) precisa che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 503/96, L. 13/89, DM 236/89, L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni), esse devono essere attuate solo nel caso in cui siano effettivamente presenti detti lavoratori.

A) MAGAZZINO / DEPOSITO OPERAI Vedi schemi allegati : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' L 'art. 63 del D.Lgs 81/08

B) SERVIZIO IGIENICO OPERAI : Vedi schemi allegati : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' L 'art. 63 del D.Lgs 81/08 .N.B. gli utenti del servizio non sono lavoratori disabili e comunque adiacente al servizio igienico degli operai è presente un servizio igienico pubblico realizzato ai sensi del D.M. 236/89

C) SPOGLIATOIO OPERAI : Vedi schemi allegati : il progetto rispetta appieno quanto previsto dall' L 'art. 63 del D.Lgs 81/08

Capo 2) Verifica requisiti igienico sanitari luoghi aperti al pubblico :

Prendiamo ora in esame le principali norme di riferimento per progettare un **servizio per disabili** ovvero :

- legge 13/89 – disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
- Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 – Ministero Lavori Pubblici – Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13
- dm n. 236/89 – prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
- dpr 503/96 – regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

● Nella progettazione sono state recepite tali norme che dovranno essere recepite puntualmente in fase di esecuzione nei locali presi in considerazione dal progetto ovvero :

A) SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO (adiacente al magazzino operai)

B) SERVIZI IGIENICI LOCALI ASSOCIATIVI

Bagno disabili normativa

Precisiamo subito che la normativa non richiede un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno 'speciale' utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile "anche" da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze.

Ove possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne.

Gli elementi essenziali di un bagno per disabili

Gli elementi necessari per la corretta progettazione di un '*bagno tipo*' per disabili sono:

- 1.vaso wc
- 2.corrimani orizzontale
- 3.porta con corrimano situato ad h 80 cm da terra
- 4.segnaletica situata sulla porta (lato esterno)
- 5.appoggio ribaltabile
- 6.lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva
- 7.specchio con installazione ad h compresa tra 90 e 180 cm da terra.

Ingombri e spazi di manovra

Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità. Gli spazi minimi d'ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti:

- una persona che per camminare utilizza il bastone, necessita di uno spazio d'ingombro di larghezza non inferiore a 70-75 cm;
- una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile da 80 ai 95 cm.

A seconda del modello e delle modalità d'uso, la carrozzina necessita di spazi diversi:

- se spinta da un assistente richiede, per un movimento in linea retta, una larghezza netta minima dello spazio d'ingombro di 80 cm (85 cm per carrozzine più larghe);

- se spostata autonomamente dal disabile, in considerazione dell'ingombro dei gomiti o della difficoltà di procedere in maniera perfettamente rettilinea, lo spazio di ingombro minimo diventa di 90 cm.

Va ricordato che alcune persone disabili, per indossare o togliere indumenti e/o apparecchi per gli arti inferiori, hanno bisogno di uno spazio minimo, dall'estremità del sedile al più vicino ostacolo frontale, di 65-75 cm.

Il tipo di menomazione, le caratteristiche antropometriche della singola persona, il tipo di carrozzina e la tecnica usata per girarla sono le variabili relative all'ambito spaziale di manovra di una persona disabile in carrozzina.

Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un'ampia casistica.

Dimensioni bagno disabili

La conformazione del bagno può assumere diversi aspetti, ma il più funzionale e rispondente alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici è quello a pianta quadrata o comunque non molto allungata.

Per un bagno con sviluppo a pianta regolare è indispensabile che i servizi siano distanziati tra loro in maniera opportuna, di circa 80 cm quando posti l'uno dinanzi all'altro

La dimensione minima di un bagno per disabili deve essere pari a mt. 1,80 x 1,80 ; .

Porta bagno disabili

La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l'esterno. Il maniglione, posto sui due lati della porta, deve essere collocato ad un'altezza di 80 cm.

Corridoi e passaggi bagno disabili

La larghezza minima dei percorsi orizzontali che precedono l'accesso al bagno per i disabili è fissata in 150 cm.

WC bagno disabili

Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l'alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta.

Osservando l'immagine della pianta, l'asse del vaso deve essere distante 140 cm dalla parete sinistra e 40 cm dalla parete destra.

Corrimani

Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un'altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti:

il primo corrimano deve essere installato sulla porta, ad un'altezza di 80 cm, per consentire l'apertura verso l'esterno;

il secondo corrimano deve essere presente per l'intero perimetro (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta) e deve essere fissato ad un'altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti;

un terzo corrimano, definito appoggio a ribalta, facilita la seduta e l'alzata dal vaso wc del disabile;

l'ultimo corrimano deve essere installato all'interno della porta per facilitare l'apertura a spinta verso l'esterno.

Lavabo

Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l'inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Possono essere reclinabili, per agevolare diverse funzioni.

Va posizionato preferibilmente nella parete opposta a quella del WC, anche se non necessariamente deve essere nel locale dove c'è il wc: può essere utile, ma in caso di spazio ristretto può anche essere nell'antibagno.

Per ovvie ragioni di comfort nell'avvicinarsi e nella fase di lavaggio, sono da preferirsi i lavabi con il fronte concavo, che permettono un accostamento ottimale a chi è in carrozzella. In molti casi è possibile anche scegliere dei modelli con spazio sufficiente in larghezza per appoggiare accessori da toeletta. Per la rubinetteria, è da preferirsi quella a leva clinica, elettronica o temporizzata.

Norme igieniche previste nella realizzazione dei servizi igienici

Nella progettazione dei servizi igienici sia per il lavoro che per quelli destinati al pubblico sono state prese in considerazione le seguenti normative :

Verifica requisiti igienico sanitari : Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (G.U. 18-LUGLIO 1975 N° 190).

Modificazioni alle istruzioni Ministeriali 20 giugno 1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 :

nello specifico :

Articolo 1 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 - Altezza minima interna delle abitazioni] L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Articolo 7 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 - Stanza da bagno La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

A tale proposito si precisa che :

1) ogni servizio igienico sara' dotato di piastrellatura delle pareti sino ad un altezza di mt. 2.00:

2) laddove non è possibile un ricambio d'aria naturale è stato previsto un sistema di ricambio d'aria meccanico con estrazione forzata pari a 10 vol/h pari a 150 mc/h a funzionamento intermittente:

3) le pavimentazioni sono piastellate , dotate di sgiunci e lavabili:

4) l'altezza minima dei locali è comunque pari o superiore a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 :

VENGONO QUI DI SEGUITO PRESI IN ESAME I SEGUENTI LOCALI

A) SALETTA POLIVALENTE

B) LOCALI PER ASSOCIAZIONI

Per tale struttura aperta al pubblici la progettazione si è orientata verso il criterio di Accessibilità' ovvero :

1) Accessibilità – quando le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale possono raggiungere l'edificio, le sue singole unità immobiliari e ambientali, e possono entrarvi facilmente, usare spazi e attrezzature in modo sicuro e autonomo.

Sono stati adottati per ai singoli elementi compositivi i seguenti criteri di progettazione:

Porte.

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della-e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.

Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

Pavimenti.

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli.

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.

Infissi esterni.

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno

Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.

Percorsi orizzontali.

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.

I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.

Sono inoltre stati presi in considerazione i requisiti igienico sanitari :così previsti dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (G.U. 18-LUGLIO 1975 N° 190),ovvero :

Art. 1 Altezze dei locali principali, bagni, corridoi, gabinetti e ripostigli

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Art. 5. Superficie finestrata.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento

Punto 8.1.10.Scale.

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm.

N.B. l'accessibilità al piano primo dell'edificio adibito ad Associazioni non può essere garantita in quanto la scala esistente . (intesa come scala comune) non presenta le caratteristiche previste al punto 8.1.10 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. a causa di impedimenti strutturali dell'edificio stesso . pertanto la suddetta gode della deroga prevista dall'art. 7 .

VENGONO QUI DI SEGUITO PRESI IN ESAME I SEGUENTI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGETTO

A) PERCORSI ESTERNI

N.B. La progettazione dei percorsi e degli spazi esterni e' stata progettata e verrà realizzata come dalle seguenti prescrizioni costruttive indicate nel Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e nello specifico .

Percorsi.

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.

Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

Pavimentazione.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.

